



## **REGOLAMENTO**

### **PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCREDITAMENTO E LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CROAS TRENTINO ALTO ADIGE <sup>1</sup>**

#### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Oggetto del Regolamento è l'istituzione e il funzionamento della Commissione per l'Accreditamento e la formazione continua (di seguito detta Commissione AFC), istituita ai sensi dell'Art. 8, comma 3 del Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2020.

#### **Art. 2 - COMMISSIONE PER L'ACCREDITAMENTO E LA FORMAZIONE CONTINUA**

Il Consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali del Trentino Alto Adige Sudtirolo (di seguito – Consiglio regionale) con apposita delibera istituisce la Commissione AFC da almeno tre consiglieri che ricoprono le cariche rispettivamente di presidente, vicepresidente e segretario. Il Consiglio regionale, al fine di assicurare efficacia e continuità al lavoro della Commissione stessa, valuterà se ampliare il numero dei componenti accogliendo eventuali candidature volontarie giunte via e-mail e corredate da dettagliato curriculum vitae.

Il mandato della Commissione AFC coincide con quello del Consiglio regionale che la ha istituita. I componenti della Commissione AFC hanno l'obbligo di astenersi dalle decisioni qualora sussista un conflitto d'interesse. Sussiste conflitto d'interesse qualora il membro della Commissione AFC sia legato al soggetto da autorizzare da interesse di carattere personale e/o economico o sia coinvolto nella realizzazione di eventi formativi con il soggetto attinenti all'obbligo formativo.

#### **Art. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE PER L'ACCREDITAMENTO E LA FORMAZIONE CONTINUA**

La Commissione AFC coadiuva il Consiglio regionale nell'esercizio delle funzioni relative alla formazione e svolge le attività istruttorie volte a esprimere il proprio parere circa:

- l'attribuzione dei crediti formativi agli eventi che si svolgono nel territorio regionale, proposti dai soggetti autorizzati ai sensi del Regolamento F.C.

---

<sup>1</sup>modificato nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali della regione T.A.A. del 22 luglio 2020



- le richieste di convenzioni, collaborazioni, protocolli d'intesa e patrocini da parte di enti presenti sul territorio regionale aventi a oggetto la formazione professionale;
- le richieste di esonero dall'obbligo formativo ex art. 14 del Regolamento F.C.;
- le richieste di riconoscimento delle attività formative ex post ex art 12 del Regolamento F.C. punto 8.

La Commissione AFC predispone al termine di ogni seduta un elenco degli esiti del proprio lavoro di istruttoria e lo presenta alla prima seduta utile del Consiglio regionale che delibera il riconoscimento degli eventi e l'attribuzione dei crediti formativi.

La Commissione AFC coadiuva inoltre il Consiglio regionale nella verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti ex art 15 comma 5 del Regolamento F.C.

#### **Art. 4 - INCOMPATIBILITÀ**

In forza a quanto previsto dall'Art. 9 del "*Regolamento per la Formazione Continua*" e dalle relative "*Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione*" approvati dal CNOAS, Il ruolo di Consigliere del Consiglio regionale, del Consiglio nazionale, del Consiglio territoriale di Disciplina, del Consiglio nazionale di Disciplina risulta incompatibile con l'attività di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di amministratore o titolare di enti autorizzati.

L'incompatibilità non riguarda le attività svolte a titolo gratuito da tali soggetti in qualità di Consiglieri che siano realizzate in rappresentanza istituzionale.

L'incompatibilità non si applica ai suddetti Consiglieri nei casi in cui si operi su conferimento dell'incarico e/o ordine di servizio disposti dal proprio datore di lavoro, purché la formazione continua non costituisca l'attività prevalente di chi lo conferisce e del professionista stesso.

Per quanto attiene alle attività di valutazione i componenti della Commissione AFC hanno l'obbligo di astenersi dalla valutazione qualora sussista un conflitto di interessi, ovvero, qualora un membro della Commissione sia coinvolto nell'organizzazione e realizzazione dell'evento da accreditare, sia il soggetto richiedente l'accREDITamento di attività ex post od abbia richiesto il riconoscimento di esonero dall'obbligo formativo.

#### **Art. 5 - FUNZIONAMENTO**

Per quanto attiene al funzionamento della Commissione AFC si fa riferimento al capo II art. 25 del Regolamento per il funzionamento del consiglio regionale approvato con delibera n. 1708 del 19



dicembre 2014 e successivamente modificato con delibera n. 2012 del 27 settembre 2017 e n. 56 del 18 marzo 2020.

#### **Art. 6 - ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI**

L'attribuzione dei crediti avviene in ragione a quanto previsto dal *“Regolamento per la Formazione Continua”* approvato dal CNOAS e dalle *“Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione”* nello specifico art. 12 *“Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da soggetti autorizzati”* e sezione c, *“Riconoscimento degli eventi formativi”*.

La Commissione AFC provvede alla valutazione degli eventi formativi e alla relativa proposta al Consiglio regionale di attribuzione dei crediti sulla base della documentazione che viene fornita a supporto della richiesta, valutando tipologia, durata, qualità e temi trattati nell'evento.

L'istanza per il riconoscimento dell'accreditamento dell'evento formativo, corredata dalla documentazione, deve pervenire al Consiglio regionale almeno 45 giorni prima dell'evento stesso. Per gli eventi che danno luogo alla richiesta di riconoscimento di crediti deontologici si richiede dettaglio dei contenuti.

La Commissione AFC valuta richieste inoltrate esclusivamente attraverso l'apposito modello informatico, messo a disposizione dal CNOAS, secondo le istruzioni presenti nella piattaforma dedicata.

Gli eventi formativi accreditati ex ante ed ex post devono essere attinenti al servizio sociale professionale e organizzati da soggetti autorizzati e/o in convenzione/accordo/protocollo. Agli eventi formativi e alle attività formative potranno essere attribuiti crediti deontologico tenuto conto dei contenuti, dei docenti e dei tempi.

#### **Art. 7 - ESONERI**

Per il riconoscimento dell'esonero dall'obbligo alla formazione continua, si applica quanto previsto dall'Art. 14 del *“Regolamento per la Formazione Continua”* approvato dal CNOAS e dalle *“Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione”* nello specifico dalla sezione *“Riconoscimento degli esoneri”*.

#### **Art. 8 - CONVENZIONI, COLLABORAZIONI, PROTOCOLLI D'INTESA E PATROCINI**

La Commissione AFC esprime il proprio parere circa le richieste di convenzioni e patrocinio da parte dei soggetti interessati e lo sottopone al Consiglio regionale che ne delibera la



sottoscrizione da parte del Presidente. Il testo della convenzione e il regolamento dei patrocini sono approvati dal Consiglio Regionale.

#### **Art. 9 - DIRITTI DI SEGRETERIA**

È previsto il pagamento dei diritti di segreteria da parte dei soggetti che presentano richieste di attribuzione di crediti formativi. Possono essere esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, su parere della Commissione AFC e delibera del Consiglio Regionale, gli enti pubblici e no profit e quelle organizzazioni che, come stabilito nelle specifiche convenzioni, prevedano adeguate agevolazioni per gli iscritti. L'importo dei diritti di segreteria viene definito annualmente con delibera annuale del Consiglio regionale.

#### **Art. 10 - RIMBORSO SPESE E RICONOSCIMENTO DEI COMPONENTI**

Ai componenti della Commissione AFC è riconosciuto un rimborso spese di viaggio sostenute per la partecipazione alla commissione stessa e anche un riconoscimento in termine di crediti formativi come previsto dal Regolamento per la Formazione Continua in vigore previa richiesta caricata nell'area riservata da ciascun componente.

#### **Art. 11 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Il Consiglio agisce nel rispetto della normativa di cui alla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e D.l. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, pertanto la Commissione AFC si rimette alle disposizioni del Consiglio regionale per quanto di competenza.

#### **Art 12 - NORME TRANSITORIE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento al *“Regolamento per la Formazione Continua”* ai sensi del DPR 137/12, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali nella seduta del 14 dicembre 2019 e dalle *“Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione”*.